

## Facchinaggio e Movimentazione merci

15 settembre 2020

### Soggetti destinatari

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività più sotto elencate, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

portabagagli

facchini e pesatori di mercati agro-alimentari

facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)

facchini doganali

facchini generici

accompagnatori di bestiame

facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle esercitate per conto di terzi.

Non rientrano nell'attività di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestantamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica o il trasporto espresso.

&emsp;  
Requisiti

### Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del D.M. n. 221 del 30/06/2003.

Inoltre, tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.

#### Inizio dell'attività

Ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, le imprese di facchinaggio devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per la provincia in cui l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando la Comunicazione unica, o, alternativamente, al SUAP del Comune territorialmente competente.

Nel caso di presentazione alla Camera di Commercio, l'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica mod. SCIA/57 (individuato con codice documento "C23"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.

#### Documentazione da allegare

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, rilasciata da tutti i soggetti più sopra indicati su mod. ONO/57, disponibile nella sezione Modulistica del presente sito;

Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.

&nbsp;

#### Fasce di classificazione

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

fascia inferiore a &euro; 2.500.000,00;

fascia da &euro; 2.500.000,00 a &euro; 10.000.000,00;

fascia superiore a &euro; 10.000.000,00.

Le imprese di facchinaggio con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a &euro; 2.500.000,00.

Le imprese attive da almeno due anni accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui

sono rispettivamente inserite.

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione entro il termine di un anno dal suo verificarsi.

E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.

Documentazione da allegare

mod. IF/57 (individuato con codice documento "C23"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito, contenente elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo;

Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.

&nbsp;

Riferimenti normativi

Legge 5 marzo 2001, n. 57

D.M. 30 giugno 2003, n. 221

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

Decreto Legislativo 6 giugno 2012, n. 147

Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese